

Decreto federale I concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2001

del 13 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale;

visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1974¹ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 ottobre 2000²,

decreta:

Art. 1 Preventivo e eccedenza preventivata

¹ È approvato il preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2001, articolato come segue:

- spese per 48 906 004 797 franchi,
- introiti per 52 924 229 793 franchi,
- eccedenza di introiti nel preventivo finanziario di 4 018 224 996 franchi,
- eccedenza preventivata nel conto economico di 214 858 683 franchi.

² È approvato il preventivo della Cassa pensioni della Confederazione per il 2001, articolato come segue: spese per 2 410 000 000 franchi, introiti per 3 439 000 000 franchi e un'eccedenza di introiti di 1 029 000 000 franchi.

Art. 2 Retribuzioni del personale

¹ Le retribuzioni del personale nell'ambito dei crediti per il personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale, senza il settore dei politecnici, i Tribunali federali, il Controllo federale delle finanze e i servizi del Parlamento sono limitate, nel 2001, a 2 964 399 750 franchi.

² Le retribuzioni del personale dei Tribunali federali sono limitate, nel 2001, a 32 317 400 franchi.

³ Le retribuzioni del personale del Controllo federale delle finanze sono limitate, nel 2001, a 11 314 500 franchi.

⁴ Le retribuzioni del personale dei servizi del Parlamento sono limitate, nel 2001, a 17 414 700 franchi.

⁵ Si prende atto delle retribuzioni del personale delle unità amministrative gestite mediante GEMAP, delle retribuzioni del personale finanziate mediante crediti per la

¹ RS 611.010

² Non pubblicato nel FF.

copertura dei costi di personale e del materiale nonché dei rimborsi delle spese e delle indennità per le autorità, le commissioni e i giudici.

⁶ Nel conto di Stato 2001 si presenta un rendiconto sugli effettivi del personale.

Art. 3 Crediti d'impegno sottoposti al freno delle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno, giusta gli elenchi speciali:

	Fr.
– per l'acquisto di materiale	1 005 300 000
– per programmi di ricerca, sviluppo e sperimentazione	203 000 000
– per le relazioni con l'estero	43 600 000
– a titolo di crediti annui per sussidi e mutui	710 000 000
– per rischi di guerra in occasione di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento	300 000 000

Art. 4 Crediti d'impegno non sottoposti al freno delle spese

Sono stanziati i seguenti credito d'impegno, giusta gli elenchi speciali:

	Fr.
– per l'acquisto di materiale	4 800 000
– per il sistema informatizzato di gestione del personale della Confederazione	14 000 000
– a titolo di crediti annui per sussidi e mutui	77 000 000

Art. 5 Credito aggiuntivo per la Commissione della tecnologia e dell'innovazione (CTI)

Per la ricerca energetica della CTI è stanziato un credito aggiuntivo di 8,5 milioni di franchi per gli anni 2001-2003.

Art. 6 Credito d'impegno per il promovimento dell'innovazione e della cooperazione nell'ambito del turismo

Per il promovimento dell'innovazione e della cooperazione nell'ambito del turismo è stanziato un credito d'impegno di 8 milioni di franchi per gli anni 2001-2203.

Art. 7 Aumento del limite di spesa per i sussidi di base secondo la legge sull'aiuto alle università (DF del 8.10.1999)

Per sostenere l'Institut universitaire d'études du développement (IUED) di Ginevra, il limite di spesa per i sussidi di base secondo la legge sull'aiuto alle università è aumentato di 14,76 milioni di franchi. Le quote annue dei sussidi di base sono aumentate di 3,69 milioni di franchi.

Art. 8 Limite di spesa per i danni alle foreste

Per finanziare i provvedimenti volti a prevenire e riparare i danni alle foreste nonché per provvedimenti relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite in caso di sovrapproduzione straordinaria di legname, è stanziato un importo massimo di 100 milioni di franchi per gli anni 2001-2004.

Art. 9 Limite di spesa per i «conferimenti al Fondo-LIM»

Il termine di cui all'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale del 3 ottobre 1991 concernente nuovi conferimenti al Fondo d'aiuto agli investimenti nelle regioni montane è ridotto di un anno, ossia per la fine del 2004.

Art. 10 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2000

Il presidente: Peter Hess
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2000

La presidente: Françoise Saudan
Il segretario: Christoph Lanz